Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Progetti di legge

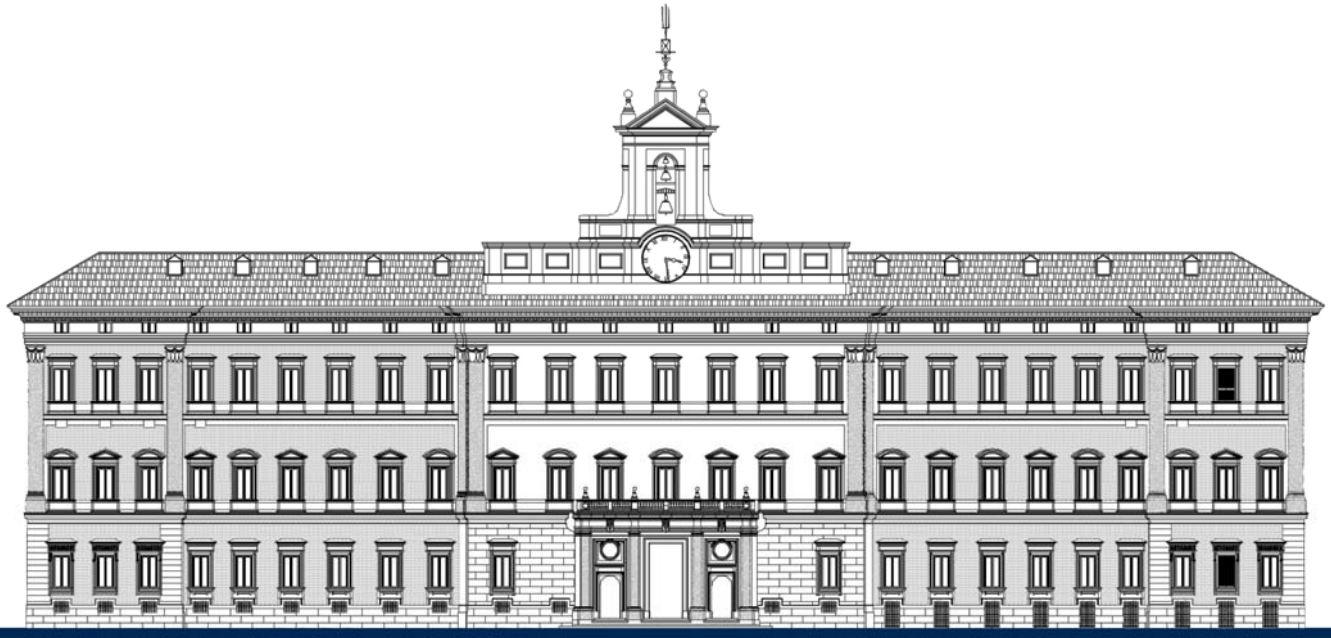

Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali

D.L. 151/2013

PROFILI FINANZIARI

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge

Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali

D.L. 151/2013 – A.C. 2121

Profili finanziari

n. 119

Parte II

21 febbraio 2014

Servizi responsabili:

SERVIZIO STUDI – Dipartimento Bilancio

☎ 066760-2233 – ✉ *st_bilancio@camera.it*

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Verifica delle quantificazioni n.76

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ *bs_segreteria@camera.it*

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ *com_bilancio@camera.it*

Il presente dossier è articolato in due volumi:

- ***Schede di lettura*** *(dossier n. 119, Parte I), redatto dal Servizio Studi*
- ***Profili finanziari*** *(dossier n. 119, Parte II- Verifica delle quantificazioni n. 76) curati dal Servizio Bilancio dello Stato, nonché dalla Segreteria della V Commissione per quanto concerne le coperture.*

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File*: D13151.doc*

INDICE

PREMESSA 3

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI 3

ARTICOLO 1, COMMA 1, DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE – REGOLAZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI SORTI SULLA BASE DEL DL 126/2013 NON CONVERTITO 3

ARTICOLO 1, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE - ACQUISTI DI SPAZI PUBBLICITARI ON LINE E STABILIZZAZIONE DI PERSONALE PRECARIO 3

ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA 0A) – AEROPORTO TRAPANI – BIRGI 4

ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA A) - DETRAZIONE IRPEF PER SPESE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 5

ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA A-BIS) – REDDITO DEGLI ATLETI PROFESSIONISTI 6

SOPPRESSIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA B) – VALUTAZIONE DELLA SPESA CORRENTE 6

ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERE C) E D) –MODIFICA ALLO STATUTO DELLA SARDEGNA E TERMINI PER LA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO PLURIENNALE DEGLI ENTI LOCALI 7

ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA C-BIS) – INTERMEDIARI FINANZIARI 8

ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERE DA D-BIS) A D-QUATER) – DEFINIZIONE DI SITUAZIONI DEBITORIE PREGRESSE 8

ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA E) - MAGGIORAZIONE TARES 10

ARTICOLO 2 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMOBILI PUBBLICI 10

ARTICOLO 3, COMMI 1-3 - PIANO DI STABILIZZAZIONE PER LA CAMPANIA 15

ARTICOLO 3, COMMA 4 – ANAS 16

ARTICOLO 3, COMMA 5 – CONTRATTO DI PROGRAMMA RFI 17

ARTICOLO 3, COMMA 6 – TRENITALIA SICILIA 17

ARTICOLO 3, COMMI 7 E 8 - PAGAMENTO DEI SERVIZI FERROVIARI IN VALLE D'AOSTA 18

ARTICOLO 3, COMMA 9 – QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE AFFIDATARIE DI LAVORI PUBBLICI IN SUBAPPALTO 20

ARTICOLO 4, COMMA 1 - RAPPORTI FINANZIARI TRA ROMA CAPITALE E LA GESTIONE COMMISSARIALE 20

ARTICOLO 4, COMMI DA 1-BIS A 1-QUATER - DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE PER ROMA CAPITALE 23

ARTICOLO 4, COMMI 2 E 3 – GESTIONE DEI RIFIUTI A ROMA 24

ARTICOLO 5 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EXPO 2015 25

ARTICOLO 6 - DISPOSIZIONI FINANZIARIE IN MATERIA DI PROVINCE 27

ARTICOLO 7 – MISURE PER LA REGIONE SARDEGNA 28

PROFILI DI COPERTURA FINANZIARIA 33

ARTICOLO 2, COMMA 6 34

ARTICOLO 2, COMMA 6-BIS 34

ARTICOLO 3, COMMA 4 34

ARTICOLO 3, COMMA 6 34

ARTICOLO 3, COMMA 8 34

ARTICOLO 4, COMMI 2 E 3 34

ARTICOLO 5, COMMA 1 35

ARTICOLO 7, COMMA 9 35

ARTICOLO 7, COMMA 10 35

PREMESSA

Si ricorda che il disegno di legge di conversione del decreto-legge 151/2013 in esame, già approvato con modificazioni dal Senato, è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, entrambi riferiti al testo iniziale.

Nel corso dell'esame in prima lettura, il Governo ha trasmesso alla Commissione Bilancio del Senato un'ulteriore nota tecnica.

Della predetta documentazione si dà conto nella presente sezione del Dossier.

Al momento della predisposizione del presente Dossier non risultano invece trasmessi la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo aggiornati alla luce delle modifiche approvate dal Senato.

Si esaminano, di seguito, le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

Articolo 1, comma 1, del disegno di legge di conversione – Regolazione dei rapporti giuridici sorti sulla base del DL 126/2013 non convertito

La norma, introdotta dal Senato, prevede che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del DL 126/2013, non convertito in legge.

Il prospetto riepilogativo e la **relazione tecnica** non considerano la norma, introdotta nel corso dell'esame presso il Senato.

In merito ai profili di quantificazione *andrebbe assicurata la compensatività degli effetti prodottisi per la transitoria vigenza del decreto-legge 126/2013.*

Articolo 1, comma 1, del decreto legge - Acquisti di spazi pubblicitari on line e stabilizzazione di personale precario

La norma differisce l'applicazione di due norme della legge di stabilità per il 2014 (legge 147/2013): si tratta del comma 33 (la cui applicazione viene differita dal 1° gennaio al 1° luglio 2014) e del comma 529 (la cui applicazione viene differita dal 1° gennaio al 30 aprile 2014). Tali commi riguardano, rispettivamente:

- l'obbligo per i soggetti passivi IVA, nel caso di acquisto di servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, di avvalersi di soggetti cedenti

titolari di partita IVA italiana. Lo stesso obbligo è previsto per gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati dei motori di ricerca, visualizzabili sul territorio italiano, anche attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili[1];

- la possibilità per le regioni di procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione di personale precario.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, con riguardo alla prima disposizione di rinvio afferma che essa si rende necessaria per una verifica di compatibilità con il diritto comunitario. Non sono evidenziati effetti finanziari, dal momento che alla disposizione oggetto di differimento non erano ascritti effetti in termini di gettito, trattandosi di operazioni tra soggetti intermedi.

La relazione afferma altresì che la seconda disposizione oggetto di differimento riveste natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

In merito ai profili di quantificazione *non si formulano osservazioni, dal momento che alle disposizioni della legge di stabilità per il 2014 oggetto di differimento non sono stati ascritti effetti finanziari.*

Articolo 1, comma 2, lettera 0a) – Aeroporto Trapani – Birgi

La norma, introdotta al Senato, modifica l'articolo 1, comma 91, della legge 147/2013, che disciplina misure di compensazione a favore dalla Società di gestione dell'Aeroporto di Trapani - Birgi, per i danni economici subiti a causa delle operazioni militari effettuate in Libia nel 2011. La norma, in particolare, prevede che le risorse relative ai diritti aeroportuali restino nella disponibilità della Società di gestione, a fronte di idonea certificazione in merito al loro ammontare da parte dell'ENAC.

La disposizione oggetto di modifica, nel testo originario, prevede invece che dette risorse siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno per il sostegno ed il rilancio dell'economia locale interessati dalle suddette operazioni militari.

Il prospetto riepilogativo e la **relazione tecnica** non considerano la norma, introdotta dal Senato.

---

[1] *Cfr.* l'articolo 17-bis del DPR 633 del 1972 introdotto dal citato articolo 1, comma 33 della legge di stabilità per l'anno 2014.

***In merito ai profili di quantificazione**, al fine di escludere effetti onerosi, andrebbero acquisiti chiarimenti circa gli effetti sui saldi della nuova destinazione dei flussi risorse indicate dal testo (proventi dei diritti aeroportuali) e in merito alla mancanza di impegni già assunti o programmi già avviati a valere sulle medesime.*

Articolo 1, comma 2, lettera a) - Detrazione IRPEF per spese di ristrutturazione edilizia

La norma interviene sulla disciplina della detrazione IRPEF riconosciuta sugli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici ai contribuenti che fruiscono della detrazione IRPEF per spese di ristrutturazione.

In particolare, si interviene sul comma 2 dell'art. 16 del decreto legge n. 63/2013, come sostituito dalla legge di stabilità 2014[2], al fine di sopprimere l'ultimo periodo che stabilisce che le spese per acquisto di mobili ed elettrodomestici ammesse al beneficio non possono essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione di cui al comma 1.

Rimane confermato il periodo precedente che stabilisce un tetto massimo di spesa agevolabile pari a 10.000 euro.

Il prospetto riepilogativo riferito al testo iniziale non considera la norma.

La relazione tecnica riferita al testo iniziale, dopo aver illustrato il contenuto della norma , ricorda che in sede di legge di stabilità 2014, che ha introdotto la disposizione oggetto di abrogazione, alla stessa non furono ascritti effetti sul gettito. Pertanto, il venir meno di tale norma non comporta effetti finanziari.

***Al riguardo** appare opportuna una verifica circa la neutralità finanziaria della disposizione tenuto conto che la soppressione di uno dei due limiti massimi di spesa potrebbe comportare un maggior ricorso al beneficio per le fattispecie nelle quali le spese di ristrutturazione agevolate siano inferiori a 10.000 euro, con conseguente incremento della relativa perdita di gettito. Si segnala in proposito che la disposizione oggetto di soppressione ha natura antielusiva in quanto diretta ad evitare comportamenti in base ai quali il contribuente, per poter beneficiare della detrazione per acquisto di mobili ed elettrodomestici, sostenga una spesa minima per ristrutturazione edilizia (inferiore a 10.000 euro). Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.*

In proposito si segnala altresì che, pur non avendo la legge di stabilità 2014 attribuito effetti specifici alla disposizione oggetto di abrogazione con la norma in esame, la

[2] Articolo 1, comma 139, lettera d), n. 3).

relazione tecnica allegata al ddl stabilità ha quantificato gli oneri della detrazione per acquisto di mobili utilizzando una stima di spesa agevolabile pari a 938,4 milioni : non risulta peraltro possibile accertare se ed eventualmente in quale misura la presenza di tetti massimi di importo ammessi al beneficio abbia contribuito a determinare la predetta stima.

Articolo 1, comma 2, lettera a-bis) – Reddito degli atleti professionisti

Normativa vigente Il comma 160 della legge di stabilità 2014 stabilisce che concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente degli atleti professionisti anche il 15% del costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative contrattuali con gli atleti, al netto delle somme versate dall'atleta stesso agli agenti.

Il successivo comma 161 stabilisce che la disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2013.

La relazione tecnica afferma che la normativa è potenzialmente suscettibile di recare effetti positivi in termini di maggior gettito IRES/IRAP derivanti dalla parziale indeducibilità di alcuni componenti negativi. Tuttavia, la RT ritiene prudenziale non ascrivere alla norma alcun effetto finanziario.

La norma[3] proroga dal 2013 al 2014 la decorrenza dell'applicazione del comma 160 della legge di stabilità 2014.

Il prospetto riepilogativo e la **relazione tecnica** non considerano la norma, che è stata introdotta nel corso dell'esame presso il Senato.

In merito ai profili di quantificazione, *si osserva che alla norma oggetto di proroga non sono stati ascritti effetti positivi in termini di gettito. Poiché, tuttavia, tale assenza di effetti è stata collegata alla necessità di garantire la prudenzialità della stima, andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa il rinvio disposto dal testo, tenuto conto che esso appare suscettibile di ridurre il gettito tributario effettivo.*

Soppressione dell'articolo 1, comma 2, lettera b) – Valutazione della spesa corrente

La norma, soppressa nel corso dell'esame presso il Senato, interviene sul comma 434 della legge di stabilità 2014 al fine di escludere la valutazione, da effettuare in sede di aggiornamento del DEF, dell'andamento della spesa primaria.

[3] Inserita al Senato con emendamento 1.64 *bis* della Commissione.

Il prospetto riepilogativo riferito al testo iniziale non considera la norma.

La relazione tecnica riferita al testo iniziale afferma che la correzione si rende necessaria in quanto non è tecnicamente possibile iscrivere nello stato di previsione dell'entrata (come previsto dal secondo periodo del comma 434) somme derivanti da riduzioni di spesa.

Al riguardo *si segnala che la norma soppressa non appare idonea ad apportare le modifiche illustrate dalla relazione tecnica. Infatti l'intervento operato sul comma 434 della legge di stabilità si limita ad escludere la valutazione dell'andamento della spesa corrente previsto in sede di Nota di aggiornamento del DEF, mentre rimangono confermati sia il comma 431 (che stabilisce che i maggiori risparmi di spesa siano destinati al Fondo per la riduzione della pressione fiscale) sia i periodi successivi del comma 434, ai sensi dei quali anche i risparmi di spesa sono iscritti, contestualmente, nello Stato di previsione delle entrate e nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale.*

Articolo 1, comma 2, lettere c) e d) –Modifica allo Statuto della Sardegna e termini per la procedura di riequilibrio pluriennale degli enti locali

La norma, nell'ambito della riformulazione dell'art. 10 dello Statuto della regione Sardegna, prevista dal comma 514 della legge di stabilità per il 2014 (legge 147/2013), specifica che, nel caso in cui la regione preveda agevolazioni, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato lo consenta, il vincolo della copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi ai diritti civili e sociali[4] rimane a carico del bilancio regionale (lettera c).

La formulazione letterale della disposizione della legge di stabilità poneva a carico del bilancio regionale unicamente l'eventuale concessione di contributi da utilizzare in compensazione e non anche l'eventuale introduzione di agevolazioni, esenzioni, detrazioni d'imposta, deduzioni dalla base imponibile e riduzioni di aliquote.

Inoltre la norma proroga i termini per la presentazione del piano di riequilibrio pluriennale per gli enti locali (lettera d).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica riferita al testo iniziale, afferma che le modifiche apportate, di carattere formale, non determinano effetti per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione*, non si formulano osservazioni.*

[4] Di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Articolo 1, comma 2, lettera c-bis) – Intermediari finanziari

La norma[5] interviene sul comma 550 della legge di stabilità 2014, che individua i soggetti (società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali) cui si applica la specifica disciplina vincolistica in materia di patto di stabilità interno prevista dalla stessa legge di stabillità[6]. Il comma 550 esclude dall'applicazione della predetta disciplina gli intermediari finanziari e le società quotate.

La norma in esame inserisce un ulteriore periodo al fine di stabilire che agli intermediari finanziari indicati nel comma 550 non si applicano le seguenti disposizioni:

- art. 4, cc.4 e 5 del DL. 95/2012 (c.d. *spending review*);
- art. 11 del D. Lgs. 39/2013 (Inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico).

Il prospetto riepilogativo e la **relazione tecnica** non considerano la norma, introdotta nel corso dell'esame presso il Senato.

In merito ai profili di quantificazione*, tenuto conto che la norma limita l'ambito soggettivo di disposizioni vigenti in materia di spending review (decreto legge n. 95/2013), andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa l'assenza di effetti finanziari a carico della finanza pubblica.*

Articolo 1, comma 2, lettere da d-bis) a d-quater) – Definizione di situazioni debitorie pregresse

Normativa vigente: la legge di stabilità 2014 consente ai soggetti con debiti tributari - relativi a carichi inclusi in ruoli emessi da ufficiali statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013 - di estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento di una somma pari all'importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero di quello residuo, e delle somme dovute a titolo di remunerazione per i concessionari (comma 618).

Il versamento deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 28 febbraio 2014 (comma 620).

E' conseguentemente sospesa, fino al 15 marzo 2014, l'attività di riscossione dei carichi, al fine di consentire il versamento e la registrazione delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 (comma 623).

Le precedenti disposizioni si applicano anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013 (comma 624).

---

[5] Inserita al Senato con emendamento 1.48 (testo 2) della Commissione.
[6] Commi da 550 a 555 e da 557 a 562.

A tali norme non sono stati ascritti effetti finanziari.

Le norme[7] intervengono, ampliandone l'ambito di applicazione, sulla disciplina concernente la definizione agevolata (senza pagamento di interessi di mora) di specifiche situazioni debitorie pregresse. In particolare:

- viene prorogato dal 28 febbraio 2014 al 31 marzo 2014 il termine entro il quale deve essere effettuato il pagamento in unica soluzione delle somme dovute;
- si includono nell'ambito della disciplina in esame i debiti derivanti da ingiunzioni fiscali.

Il prospetto riepilogativo e la **relazione tecnica** non considerano le norme, introdotte dal Senato.

In merito ai profili di quantificazione, *andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa gli effetti della proroga del termine di versamento che, seppure limitata ad un solo mese all'interno del medesimo anno finanziario, potrebbe determinare effetti negativi tenuto conto che dal debitore non sono dovuti gli interessi.*

Circa l'estensione dell'ambito applicativo della disciplina ai debiti derivanti da ingiunzioni fiscali, andrebbe acquisita una valutazione del Governo, in considerazione del fatto che la procedura di riscossione coattiva, in relazione a tale tipologia di debiti, risulta più avanzata rispetto all'emanazione di ruoli ed avvisi di accertamento di crediti tributari da parte dell'amministrazione pubblica. Andrebbero pertanto acquisiti dati circa gli effetti finanziari della disposizione, tenendo conto sia della maggiore possibilità di riscossione dei crediti stessi sia dei maggiori costi già sostenuti dalle amministrazioni interessate.

Si segnala inoltre che – al fine di garantire la coerenza temporale degli adempimenti previsti dalla disciplina sopra descritta - il termine di sospensione dell'attività di riscossione dei carichi, indicato nel comma 623 della legge di stabilità 2014 (15 marzo 2014) non appare coordinato con il termine fissato dalle disposizioni in esame, per consentire la registrazione dei pagamenti effettuati fino al 31 marzo 2014.

[7] Inserite al Senato con emendamento 1.39 (testo 2).

Articolo 1, comma 2, lettera e) - Maggiorazione TARES

La norma interviene sulla disciplina della maggiorazione TARES dovuta per l'anno 2013, il cui termine di versamento è stato prorogato al 24 gennaio 2014 dal comma 680 della legge di stabilità 2014, stabilendo che la predetta proroga del termine è disposta "fermo restando l'accertamento delle relative somme nel 2013".

Il prospetto riepilogativo riferito al testo iniziale riferito al testo iniziale non considera la norma.

La relazione tecnica riferita al testo originario afferma che, con la modifica introdotta, viene precisato che la fissazione del nuovo termine al 24 gennaio 2014 (ove non eseguito entro il 16 dicembre 2013) non pregiudica l'accertamento delle relative somme nel 2013.

Al riguardo *andrebbe acquisita una precisazione diretta a confermare che il termine "accertamento" debba intendersi riferito alla specifica fase rilevante ai fini della predisposizione dei bilanci, per l'anno 2013, da parte degli enti locali.*

Articolo 2 – Disposizioni in materia di immobili pubblici

Le norme, come modificate al Senato, prevedono:

- la sostituzione dell'art. 2-*bis*, del DL n. 120/2013, disponendo che le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali, nonché gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, possono comunicare, entro il 30 giugno 2014, il preavviso di recesso dai contratti di locazione di immobili[8]. Il recesso è perfezionato decorsi 180 giorni dal preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano (comma 1).

L'art. 2-*bis,* del DL n. 120/2013, nel testo vigente[9], prevede che le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali, nonché gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, hanno facoltà di recedere, entro il 30 giugno 2014, dai contratti di locazione di immobili. Il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso è stabilito in 180 giorni, anche in deroga ad eventuali clausole difformi previste dal contratto;

- la modifica del comma 389 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), al fine di sopprimere il riferimento ivi contenuto alla norma (art. 2-*bis* del DL n. 120/2013) sostituita dal comma 1 (comma 2).

[8] La norma fa riferimento ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 120/2013 (15 dicembre 2013).

[9] Come modificato dall'art. 2, comma 1, del testo originario del decreto legge in esame.

Sul punto si rammenta che l'art. 1, comma 389, della legge di stabilità 2014, prevede, tra l'altro, che l'art. 2-*bis* del DL n. 120/2013, non si applichi ai contratti di locazione di immobili di proprietà dei fondi comuni di investimento immobiliare[10], nonché degli immobili di proprietà dei terzi aventi causa da detti fondi, per il limite di durata del finanziamento degli stessi fondi. Alla norma in riferimento non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica;

- la novella del comma 15 dell'art. 2 della legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008), concernente il trasferimento in proprietà a titolo gratuito ai comuni degli alloggi originariamente destinati ai profughi dalmati ed istriani. In particolare, al fine di semplificare il trasferimento di tali alloggi ai comuni, viene soppresso l'obbligo, necessario ai fini del completamento del trasferimento, della preventiva pubblicazione di un bando per le assegnazioni in locazione riservate ai profughi (comma 3).

L'art. 2, comma 15, della legge n. 244/2007, nel testo previgente, prevede il trasferimento a titolo gratuito ai comuni degli alloggi originariamente destinati ai profughi dalmati e istriani. Il vincolo di destinazione resta fermo nel caso di domande di acquisto presentate dagli assegnatari entro il 30 dicembre 2005, nonché per le assegnazioni in locazione ai profughi, in base ad un bando loro riservato, il cui espletamento deve precedere il trasferimento ai comuni. Alla norma in riferimento non sono stati ascritti effetti finanziari;

- la novella dell'art. 3, del DL n. 351/2001, prevedendo che lo Stato e gli altri enti pubblici, nell'ambito delle procedure di privatizzazione e valorizzazione degli immobili pubblici, siano esonerati, oltre che[11] dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale, anche dalle dichiarazioni di conformità catastale[12] [comma 4, lett. a)]. Viene, altresì, disposto che le società di cartolarizzazione immobiliare[13], ai fini della rivendita degli immobili alle stesse trasferiti, siano esonerate - oltre che dalla garanzia per vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale[14] – anche dalle dichiarazioni di conformità catastale [comma 4, lett. b)].
- che nelle operazioni di dismissione immobiliare di cui al comma 4, l'attestato di prestazione energetica[15] possa essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento. Viene disposto, altresì, che non si applichi la disposizione[16] secondo la quale l'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita,

[10] Già costituiti ai sensi dell'art. 4 del DL n. 351/2001.
[11] Come previsto dalla previgente versione dell'art. 3, comma 18, del DL n.351/2001.
[12] Previste dall'art. 19, commi 14 e 15, del DL n. 78/2010.,
[13] Costituite ai sensi dell'art. 2, comma 1, del DL n. 351/2001,
[14] Come previsto dalla previgente versione dell'art. 3, comma 19, del DL n.351/2001.
[15] Previsto dall'art. 6 del D.lgs. n. 192/2005.
[16] di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 6 del D.lgs. n. 192/2005.

agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti (comma 5);

- che il Ministero dell'economia e delle finanze continui ad avvalersi sino al 31 dicembre 2018, del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni[17], presieduto dal Direttore Generale del Tesoro e composto da 4 esperti. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso né sono attribuiti gettoni di presenza. La definizione e il coordinamento temporale dei programmi di privatizzazione di società controllate dallo Stato e da altri enti e società pubbliche attuati dal MEF spetta ad un Comitato di ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico e dai ministri competenti per materia. Nello svolgimento di tali funzioni, il Comitato di ministri si avvale del supporto del Comitato permanente di cui al primo periodo (comma 5-*bis*).

Si evidenzia che la norma ricalca il contenuto dell'art 2, commi da 12 a 15, del DL 126/2013 (decreto non convertito) che prevedeva l'istituzione del Comitato in questione. Sulla base di siffatta disposizione, il 25 novembre 2013, il Ministro dell'economia ha firmato il decreto per la nomina del Comitato.

Viene infine disposta un'autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, al fine di mettere a disposizione dell'Agenzia del demanio le risorse necessarie per la valorizzazione degli immobili dello Stato, anche attraverso il concorso al pagamento degli oneri di urbanizzazione. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica[18] (comma 6).

Il prospetto riepilogativo ascrive all'articolo in esame i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

[17] Di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 1993 e nominato con decreto ministeriale MEF del 25 novembre 2013.

[18] Di cui all'art. 10, comma 5, del DL n. 282/2004.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	**2015**	**2016**	**2014**	**2015**	**2016**	**2014**	**2015**	**2016**
Maggiori spese correnti Valorizzazione immobili di Stato (Comma 6)		20	20		20	20		20	20
Minori spese correnti Riduzione Fondo ISPE (Comma 6)		20	20		20	20		20	20

La relazione tecnica, con riguardo al testo originario del comma 1 e con riferimento al comma 2, ribadisce il contenuto delle disposizioni ed afferma che queste non comportano effetti per la finanza pubblica, considerato che ai commi 388 e 389 di legge di stabilità 2014, di carattere procedimentale, non sono stati ascritti effetti per la finanza pubblica, e che eventuali effetti finanziari positivi in termini di risparmi di spesa per locazioni passive, non sono stati prudenzialmente stimati in quanto rilevabili solo a consuntivo.

Con riguardo al comma 3, la RT afferma che la disposizione ha lo scopo di semplificare il trasferimento ai comuni degli alloggi costruiti per i profughi istriano-dalmati rimuovendo l'ostacolo della preventiva pubblicazione di un bando locativo da parte dei comuni, al fine di completare i trasferimenti da parte dell'Agenzia, permettendo ai comuni destinatari di provvedere agli adeguamenti dell'immobile prima di procedere all'assegnazione mediante bando. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi oneri finanziari a carico dello Stato, ma permette una più efficace attuazione dei trasferimenti previsti dalla legge.

Con riferimento al comma 4, la RT afferma che questo risponde all'esigenza di semplificare e snellire il procedimento di alienazione in blocco di immobili pubblici al fine di permetterne la conclusione in tempi ravvicinati e conseguire i risultati finanziari previsti. Per tale finalità la norma integra le disposizioni di esonero dalla presentazione di documenti e attestazioni già previste nel procedimento di dismissione di beni immobili pubblici disciplinato dall'art. 3 del DL n. 351/2001. Il comma 5 tende ad agevolare il completamento di tali operazioni immobiliari con riguardo all'acquisizione dell'attestato di prestazione energetica, nel rispetto degli obblighi imposti dalla normativa europea. Le disposizioni da ultimo citate, pertanto, secondo la RT non comportano maggiori oneri a carico dello Stato, ma anzi comportano un risparmio di oneri, allo stato, peraltro, difficilmente quantificabile, in relazione allo snellimento dei procedimenti interessati.

Con riguardo al comma 6, la RT si limita a ribadire il contenuto della norma.

Con riferimento al comma 5-*bis*, che riproduce sostanzialmente il contenuto normativo dell'art. 2, commi 12-15, del DL n.126/2013 (non convertito), la RT trasmessa in data 21 dicembre 2013 (e riferita al testo C 1906) affermava che la

norma in oggetto era volta ad assicurare carattere permanente al Comitato di cui al DPCM del 30 giugno 1993, c.d. Comitato Privatizzazioni, in deroga all'articolo 12, comma 20, del DL n. 95/2012, che prevedeva la soppressione degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell' art. 68, comma 2, del DL n. 112/2008.

Si rammenta che la relazione tecnica allegata al DL n. 95/2012 e riferita alle norme recate dall'art. 12, comma 20 non scontava effetti di risparmio. Ciò in quanto gli effetti finanziari derivanti soprattutto dalla riduzione delle spese di funzionamento e dei rimborsi spese o gettoni di presenza, laddove previsti ai sensi dell'art. 6, del DL n. 78/2010, si sarebbero prodotti solo a scadenza degli organismi. Pertanto, eventuali economie sarebbero state rilevate solo a consuntivo. La relazione tecnica ipotizzava, comunque, che la disposizione fosse destinata ad avere effetti migliorativi in termini di snellimento di procedure e di alleggerimento degli apparati amministrativi.

La RT affermava che tale deroga era giustificata dall'interesse dello Stato di avvalersi, già nell'immediato per la predisposizione di un programma di privatizzazione, in coerenza con quanto indicato dal Governo nel DL "Destinazione Italia" dell'assistenza tecnica degli esperti che compongono il Comitato nella individuazione e nella successiva attuazione di operazioni di privatizzazione di partecipazioni dello Stato. La RT precisava che le funzioni dell'organismo erano quelle già individuate dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 1993.

La norma non comporta, pertanto, oneri a carico della finanza pubblica, atteso che ai componenti del Comitato non veniva riconosciuto alcun compenso o gettone di presenza e che ad eventuali rimborsi spese si sarebbe provveduto nell'ambito delle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione*, non si hanno osservazioni da formulare con riguardo ai commi 1 e 2, considerato che le norme intervengono a modificare delle disposizioni alle quali non sono associati a legislazione vigente effetti finanziari sui tendenziali. Nulla da osservare, inoltre, con riferimento ai commi da 3 a 5, finalizzati a razionalizzare ed accelerare le procedure di dismissione immobiliari pubbliche, stante il loro carattere ordinamentale.*

Con riguardo al Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui viene prevista l'operatività sino al 31 dicembre 2018, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale si ravvisa l'opportunità di una conferma del Governo, che ciò venga disposto in condizioni di neutralità per la finanza pubblica.

Riguardo al comma 6 (che autorizza la spesa di 20 milioni di euro annui per il 2015 e il 2016), pur considerando che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, andrebbero acquisiti elementi di valutazione circa i profili temporali di spendibilità delle somme, al fine di escludere effetti finanziari non previsti con riferimento ai saldi di fabbisogno e di indebitamento.

Articolo 3, commi 1-3 - Piano di stabilizzazione per la Campania

Le norme riproducono le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 2 a 4, del DL n. 126/2013, decaduto. Esse dispongono quanto segue:

- la struttura di supporto al Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di stabilizzazione finanziaria della regione Campania, finora prevista come facoltativa e senza oneri per la finanza pubblica, è invece obbligatoriamente costituita e con oneri a carico delle risorse destinate a vario titolo alla gestione commissariale[19], ivi incluse le risorse dell'anticipazione a valere sul Fondo per il pagamento dei debiti della PA. Il Commissario *ad acta* può richiedere anticipazioni dell'erogazione, anche integrale, delle risorse del Fondo per la coesione e lo sviluppo, nonché del Fondo di rotazione per il finanziamento del piano di rientro della Campania[20], finalizzate alle spese necessarie a garantire i livelli essenziali delle prestazioni del servizio di trasporto pubblico locale e alla prosecuzione del pagamento del debito pregresso (comma 1)[21];
- vengono prorogati al 31 dicembre 2014 sia il divieto di intraprendere azioni esecutive nei confronti delle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale sia la limitazione degli interessi maturati sui debiti insoluti, che restano fissati al tasso legale (comma 2);
- viene modificata la finalizzazione del Fondo di rotazione destinato alle regioni in situazione di squilibrio finanziario per la concessione di anticipazioni da restituire in dieci anni, con una dotazione di 50 milioni di euro. In base alla nuova finalizzazione, il Fondo è interamente destinato alla regione Campania (comma 3).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le norme sono finalizzate a rendere la disciplina in materia di attuazione del ripiano dei debiti del trasporto regionale ferroviario in Campania più stringente, al fine di assicurare la praticabilità del piano di rientro in corso di approvazione. In particolare, è previsto che il

---

[19] In particolare a valere sulle risorse derivanti:
- dal Fondo per lo sviluppo e la coesione;
- dalla quota dell'anticipazione a valere sul fondo per il pagamento dei debiti della PA attribuita alla regione Campania e destinata alla copertura della parte del predetto piano di rientro,
- dall'applicazione delle maggiorazioni fiscali dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale all'IRPEF.

[20] Di cui all'articolo 1, comma 9-*bis*, del DL 174/2012. Sul punto si veda il successivo articolo 1, comma 4.

[21] Il Senato ha aggiunto una disposizione in base alla quale il Commissario è tenuto a presentare alle Commissioni parlamentari una relazione semestrale sullo stato di avanzamento dei lavori e sugli obiettivi raggiunti dal piano di rientro.

Commissario possa adottare provvedimenti per applicare alle gestioni interessate misure di efficientamento e parametri che corrispondano alle migliori pratiche gestionali del settore, nonché per adeguare le tariffe alla media nazionale in modo da raggiungere l'obiettivo dell'equilibrio economico nei tempi previsti dal piano. E' altresì previsto che il Commissario possa richiedere anticipazioni dal Fondo di sviluppo e coesione per la quota, pari a 200 milioni di euro, già finalizzata al piano per dare continuità alla gestione dei servizi e alla prosecuzione del pagamento del debito pregresso nelle more dell'approvazione del piano. Considerato che le risorse del piano sono interamente previste a legislazione vigente, le disposizioni non comportano maggiori oneri per la finanza pubblica, ma tendono a garantire gli obiettivi del piano di rientro in corso di approvazione.

***In merito ai profili di quantificazione**, appare necessario acquisire chiarimenti in ordine ai seguenti aspetti:*

- *in merito alla struttura di supporto al Commissario, precedentemente prevista senza oneri ed ora posta a carico delle risorse spettanti alla regione Campania, andrebbe chiarito a quanto ammontino gli oneri aggiuntivi previsti, considerato che questi ultimi dovrebbero assorbire parte delle risorse disponibili, distogliendole dalle finalità cui esse sono attualmente destinate. Appare inoltre utile acquisire valutazioni di carattere quantitativo in merito all'entità del debito da ripianare, alle risorse a tal fine disponibili e alla quota di esse da destinare agli oneri di gestione della struttura commissariale;*
- *andrebbe inoltre fornita conferma del fatto che le spese complessivamente erogate dalla gestione commissariale rientrino nel patto di stabilità interno della regione. In caso contrario, gli oneri per la gestione commissariale e quelli connessi all'erogazione anticipata delle risorse del Fondo per la coesione e lo sviluppo - per le esigenze connesse a garantire i LEP del servizio di trasporto pubblico locale – potrebbero incidere negativamente sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, ferma restando la loro neutralità ai fini del saldo netto da finanziare.*

Articolo 3, comma 4 – ANAS

La norma prevede la facoltà per il Ministero dell'economia di trasferire in via di anticipazione ad ANAS SpA le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2013 sul pertinente capitolo di bilancio, al fine di consentire alla citata società di far fronte ai pagamenti dovuti, sulla base degli stati di avanzamento lavori, in relazione a interventi conclusi o in corso di realizzazione.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina effetti negativi per la finanza pubblica, trattandosi di risorse disponibili in bilancio e finalizzate agli investimenti di ANAS, che vengono erogate sullo stato di avanzamento lavori.

In merito ai profili di quantificazione *andrebbe confermato che l'anticipazione ad ANAS SpA delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2013 determini un profilo dei pagamenti in linea con quelli previsti a legislazione vigente, senza quindi incidere negativamente sui saldi di finanza pubblica.*

Articolo 3, comma 5 – Contratto di programma RFI

La norma dispone che fino alla conclusione della procedura di approvazione del Contratto di Programma - parte investimenti 2012-2016, da effettuarsi entro il termine massimo del 30 giugno 2014, i rapporti tra lo Stato e il Gestore dell'infrastruttura (RFI) sono regolati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007-2011

La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, dal momento che si limita ad incidere sui profili di regolamentazione del rapporto tra Stato e Gestore dell'infrastruttura.

In merito ai profili di quantificazione *non si hanno osservazioni da formulare.*

Articolo 3, comma 6 – Trenitalia Sicilia

La norma autorizza il Ministero dell'economia a corrispondere a Trenitalia SpA - nelle more della stipula del nuovo contratto di servizio pubblico per il trasporto ferroviario nelle regioni a statuto speciale - le somme previste per l'anno 2013 dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico di trasporto ferroviario relativi alla regione Sicilia e ai servizi interregionali.

La relazione tecnica afferma che, nelle more della stipula dei contratti di servizio pubblico per i servizi di trasporto ferroviario nella regione Sicilia e per i servizi indivisi, Trenitalia ha continuato a fornire per l'anno 2013 i servizi di interesse collettivo senza ricevere alcun corrispettivo. Si prevede, quindi, l'autorizzazione al versamento a Trenitalia, nel rispetto della vigente normativa comunitaria in materia, delle risorse stanziate nel bilancio dello Stato nel corrente esercizio e destinate al finanziamento dei servizi in questione. Trattandosi di

risorse già previste a legislazione vigente, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione *non si hanno osservazioni da formulare.*

Articolo 3, commi 7 e 8 - Pagamento dei servizi ferroviari in Valle d'Aosta

Le norme, che riproducono l'articolo 2, commi 6 e 6-*bis*, del DL n. 126/2013, decaduto (come modificati nel corso dell'esame parlamentale)[22], prevedono che lo Stato concorra per il servizio reso nella regione Valle d'Aosta nel triennio 2011-2013 attraverso il pagamento diretto a Trenitalia SpA dell'importo di 23 milioni nell'anno 2013. Per i servizi dell'anno 2014 e seguenti, la medesima regione può stipulare apposita convenzione con Trenitalia per l'individuazione del perimetro e delle modalità di erogazione dei servizi ferroviari, sulla base delle esigenze di mobilità della popolazione locale. Gli oneri sostenuti dalla regione negli anni 2014 e successivi sono esclusi dal patto di stabilità interno nel limite di 23 milioni annui.

A copertura degli oneri derivanti dalle norme, pari a 23 milioni per l'anno 2013, è prevista la riduzione per il medesimo anno di due autorizzazioni di spesa relative ad assunzioni in deroga[23].

Il prospetto riepilogativo riporta le seguenti quantificazioni:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2013	**2014**	**2015**	**2016**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Maggiori spese correnti												
a. 3 c 7	23											
Minori spese correnti												
a.3 c. 8 a)	10				5,1				5,1			
a.3 c. 8 b)	13				6,6				6,6			

La relazione tecnica, afferma che le norme garantiscono il concorso dello Stato agli oneri per il servizio ferroviario regionale in misura pari a un terzo (23

[22] Le menzionate disposizioni, nel testo iniziale, prevedevano che la Regione Valle d'Aosta provvedesse, a decorrere dall'anno 2013, al pagamento diretto alla società Trenitalia S.p.A. del corrispettivo dovuto per i servizi ferroviari di interesse locale svolti nella regione stessa. Era inoltre previsto che tali pagamenti fossero esclusi dal patto di stabilità interno.

[23] In particolare, la norma prevede la riduzione: a) quanto ad euro 10 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; b) quanto ad euro 13 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

mln) del complessivo importo di 69 milioni connesso all'erogazione dei servizi nel triennio 2011-2013. Infatti, sulla base dell'accordo tra lo Stato e la regione dell'11 novembre 2010, gli oneri sono a carico della regione a decorrere dal 2011, ma considerato che la funzione non è stata ancora trasferita, lo Stato si fa carico di assicurare il predetto contributo, ferma restando l'assunzione dei relativi oneri a carico della regione a decorrere dal 2011. Le norme comportano oneri solo in termini di saldo netto da finanziare, pari a 23 mln per il 2013, cui si fa fronte mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa menzionate dal testo. Gli effetti negativi sull'indebitamento netto sono già coperti nei tendenziali alla luce delle disposizioni di cui al comma 160 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010.

In merito ai profili di quantificazione *si osserva, in via preliminare, che, ai sensi del citato comma 160 della legge n. 220 del 2010, che dà attuazione all'accordo intercorso tra la regione Valle d'Aosta e lo Stato, alla regione sono state già trasferite risorse tributarie per far fronte, a decorrere dal 2011, agli oneri per il servizio ferroviario, quantificati in 23 mln annui. La relazione afferma peraltro che, nonostante ciò, la funzione non è stata ancora trasferita (al momento dell'emanazione della disposizione). Appare necessario acquisire in proposito chiarimenti, sia con riferimento al periodo pregresso 2011-2013, sia con riferimento al futuro, a decorrere dal 2014.*

Per quanto riguarda gli esercizi pregressi, andrebbe chiarito se si determini la necessità di operare una compensazione finanziaria tra lo Stato e la regione con riferimento al periodo 2011-2013 per il quale la regione ha percepito le risorse tributarie a fronte della funzione non trasferita. Andrebbe inoltre chiarito quale soggetto abbia di fatto erogato le predette somme a Trenitalia SpA, dal momento che la relazione tecnica afferma al contempo: a) che la funzione non è stata ancora trasferita; b) che resta ferma l'assunzione degli oneri in questione da parte della regione a decorrere dal 2011. Con riferimento al pagamento diretto nel 2013 di 23 mln da parte dello Stato a Trenitalia, disposto dalla norma in esame, andrebbe chiarito se, oltre alla copertura ai fini del saldo netto da finanziare, si renda necessaria una copertura anche ai fini dei saldi di fabbisogno e indebitamento netto. Gli andamenti tendenziali dovrebbero infatti scontare che tale erogazione sia operata dalla regione a valere sulle risorse alla stessa attribuite. L'erogazione di somme direttamente dal bilancio dello Stato sembra pertanto costituire una spesa aggiuntiva suscettibile di incidere su tutti i saldi di finanza pubblica.

Per quanto riguarda gli esercizi a decorrere dal 2014, si osserva che la materia oggetto della disposizione in esame è disciplinata anche dall'articolo 1, comma 515, della legge 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), che prevede che la regione Valle d'Aosta concorra agli obiettivi di finanza pubblica mediante il trasferimento di funzioni statali e l'accollo dei relativi oneri finanziari, con particolare riferimento ai servizi ferroviari di interesse locale.

In particolare, nel corso dell'esame parlamentare della legge di stabilità 2014, con un emendamento è stata soppressa la disposizione del citato comma 515 che faceva salva la disposizione della legge n. 220, riproposta nel testo in esame, che prevedeva la deroga al patto di stabilità interno della regione per le spese di trasporto pubblico locale, per un importo annuo di 23 mln. Tale disposizione, non contenuta nella legge di stabilità, risulta invece reintrodotta dal testo del decreto-legge in esame.

Si osserva in proposito che, data la deroga al patto di stabilità interno della regione Valle d'Aosta per le spese in questione, disposta dalla norma in esame, esse non possono costituire un contributo della regione agli obiettivi di finanza pubblica, come invece richiesto dalla legge di stabilità.

Articolo 3, comma 9 – Qualificazione delle imprese affidatarie di lavori pubblici in subappalto

La norma dispone che siano adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame le norme regolamentari sostitutive della previgente disciplina in materia di qualificazione delle imprese affidatarie di lavori pubblici in subappalto. Nelle more dell'adozione delle disposizioni regolamentari sostitutive, continuano a trovare applicazione, in ogni caso non oltre la data del 30 settembre 2014, le regole previgenti.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame sono di natura ordinamentale e non comportano effetti per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione *non si formulano osservazioni, nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire la conferma del Governo – che il mantenimento della disciplina previgente, indicata dal testo, risulti compatibile con la normativa comunitaria in materia di qualificazione delle imprese.*

Articolo 4, comma 1 - Rapporti finanziari tra Roma Capitale e la gestione commissariale

La norma in esame riproduce l'articolo 1, comma 5, del DL n. 126/2013, decaduto. Essa prevede quanto segue:

- autorizza il Commissario straordinario del Governo per il comune di Roma ad inserire, nella massa passiva di cui al documento concernente l'accertamento del debito del comune di Roma[24], per

[24] Predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

un importo complessivo massimo di 115 milioni di euro, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri dello stesso comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008;

- prevede che Roma Capitale possa riacquisire l'esclusiva titolarità dei crediti, inseriti nella massa attiva di cui al documento citato, verso le società dalla medesima partecipate, anche in via compensativa, avvalendosi di appositi piani pluriennali (della durata massima di 10 anni) per il rientro dai crediti (con rimborso a rate) così riacquisiti verso le proprie partecipate.

  Il Senato ha previsto che le rate previste dai piani pluriennali possano essere estinte mediante compensazione con i corrispettivi dovuti da Roma capitale alle società partecipate in base ai contratti di servizio, con gli stanziamenti di bilancio effettivamente disponibili;
- autorizza il Commissario straordinario ad iscrivere nella massa passiva, ai fini del loro reintegro, le somme erogate al comune di Roma a titolo di anticipazione per l'anno 2009[25] e trasferite alla gestione commissariale.

Gli importi così ottenuti possono essere utilizzati per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio di Roma Capitale per gli anni 2013 e 2014, sebbene non computabili tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la norma, determinando l'ampliamento della massa passiva del piano di rientro dall'indebitamento pregresso di Roma capitale, non comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto restano invariati sia il contributo a carico del bilancio dello Stato destinato annualmente al finanziamento del predetto piano (350 milioni di euro), sia gli spazi finanziari di cui dispone la gestione commissariale (500 milioni di euro).

Inoltre, la previsione per cui gli importi derivanti dall'applicazione della disposizione in esame sono utilizzati per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio di Roma Capitale per gli anni 2013 e 2014 non ha impatto sull'indebitamento netto, in quanto si prevede che i predetti importi non siano considerati tra le entrate rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

***In merito ai profili di quantificazione**, si segnala preliminarmente che la norma sembra operare uno spostamento di partite contabili, di carattere debitorio e creditorio, tra i bilanci di Roma capitale, delle sue partecipate e della gestione*

[25] Per effetto del comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

commissariale, consolidando la posizione patrimoniale del primo soggetto e ponendo posizioni debitorie a carico degli altri due soggetti.

Al fine di confermare la neutralità per la finanza pubblica dell'operazione, sotto il profilo dei saldi e del debito, andrebbero acquisiti i seguenti chiarimenti:

- *con riferimento all'importo di 115 milioni da inserire nella massa passiva, andrebbe chiarito di quali eventuali ulteriori partite debitorie si tratti. Andrebbe infatti chiarita la ragione per la quale esse, benché anteriori alla data del 31/12/2008, non risultino iscritte nell'ambito del debito preso in carico dalla gestione commissariale. Inoltre andrebbe specificato se il corrispondente ammontare sia già computato nel debito della pubblica amministrazione. Ove si tratti di debiti fuori bilancio non ancora riconosciuti, andrebbe verificato se l'operazione si configuri come un accollo, da parte della gestione commissariale, del debito di soggetti formalmente esterni al perimetro della PA. In tal caso potrebbero verificarsi effetti negativi sia sul debito che sui saldi di finanza pubblica. Ove si tratti invece di somme già considerate nell'ambito del debito pubblico, andrebbe comunque verificato se le risorse a disposizione della gestione commissariale risultino compatibili con il relativo accollo;*
- *con riferimento alla titolarità esclusiva dei crediti verso le società, andrebbe chiarito se si tratti del ripristino di posizioni creditorie, vantate da Roma capitale nei confronti delle società da essa controllate, precedentemente cancellate in quanto configuranti residui di scarsa esigibilità. In tal caso andrebbero chiariti i presupposti per la relativa reiscrizione tra le attività patrimoniali del comune;*
- *con riferimento alla iscrizione nella massa passiva delle anticipazioni 2009, andrebbe chiarito se essa configuri la restituzione da parte del Commissario straordinario a Roma capitale delle somme da questa versate nel 2009 alla gestione commissariale (a fronte delle anticipazioni a tal fine ricevute), ponendo l'onere del relativo rimborso a carico della gestione stessa. Si segnala che in tal caso la norma sottrarrebbe risorse alla gestione commissariale aumentandone al tempo stesso le passività, con un doppio aggravio sulla gestione stessa (a fronte di un doppio vantaggio per il bilancio comunale, che vedrebbe incrementate le proprie disponibilità di risorse liquide e, al tempo stesso, vedrebbe ridotte le passività dell'importo dell'anticipazione trasferita contabilmente in capo alla gestione commissariale). Andrebbe pertanto verificato se le risorse residue a disposizione della gestione commissariale risultino compatibili con l'attuazione del piano di rimborso del debito, incrementato ai sensi della norma in esame.*

Articolo 4, commi da 1-bis a 1-quater - Disposizioni programmatiche per Roma capitale

Le norme, introdotte dal Senato[26], prevedono che il comune di Roma trasmetta al MEF e al Parlamento un rapporto che evidenzi le cause della formazione negli anni 2009-2012 del disavanzo di bilancio di parte corrente, nonché l'entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale[27] (comma 1-*bis*).

E' inoltre prevista l'adozione, contestuale o successiva all'approvazione del bilancio di previsione per il 2014, di un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio al cui interno sono indicate le seguenti misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi del comune mediante specifiche azioni amministrative (comma 1-*ter*):

a) applicare le disposizioni finanziarie e di bilancio, nonché i vincoli previsti dalla legge di stabilità 2014 in materia di acquisto di beni e servizi e di assunzioni di personale a tutte le società controllate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati;

b) operare la ricognizione dei costi unitari della fornitura dei servizi pubblici locali e adottare misure per riportare tali costi ai livelli standard dei grandi comuni italiani;

c) operare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle società partecipate, prevedendo per quelle in perdita il necessario riequilibrio con l'utilizzo degli strumenti legislativi e contrattuali esistenti, nel quadro degli accordi con le organizzazioni sindacali;

d) adottare modelli innovativi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, di raccolta dei rifiuti e di spazzamento delle strade, anche ricorrendo alla liberalizzazione;

e) procedere, ove necessario per perseguire il riequilibrio finanziario del comune, alla dismissione o alla messa in liquidazione delle società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico;

f) valorizzare e dismettere quote del patrimonio immobiliare del comune.

Si prevede infine che il tavolo di raccordo interistituzionale di cui al D. Lgs. 61/2012 concorra con parere obbligatorio alla predisposizione e alla verifica dell'attuazione del predetto piano triennale e dei piani pluriennali previsto dalla legge 191/2009 (comma 1-*quater*).

Le norme, introdotte dal Senato, non sono considerate dalla **relazione tecnica** e dal **prospetto riepilogativo** riferiti al testo iniziale.

---

[26] Disposizioni di contenuto analogo sono previste dall'articolo 1, commi 5-*bis* e 5-*ter* del DL n. 126/2013, non convertito (C. 1906).

[27] Ai sensi del precedente comma 5.

Si ricorda che, con riferimento a norme di contenuto analogo introdotte nel DL n. 126/2013 (nel testo approvato dal Senato), la relazione tecnica ha sottolineato che - pur non determinandosi oneri - le modalità applicative della disposizione risultano molto critiche, trattandosi di materie di competenza della legislazione primaria di carattere concorrente.

In merito ai profili di quantificazione *non si formulano osservazioni, stante il tenore programmatico delle misure previste rispetto alle quali non è peraltro indicato un termine di adempimento.*

Articolo 4, commi 2 e 3 – Gestione dei rifiuti a Roma

La norma:

- al comma 2, riproduce l'art. 1, comma 9, del DL n. 126/2013, decaduto, ad esclusione della lettera b). Essa destina al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma capitale[28] risorse pari a **6 milioni di euro** per il 2013, **6,5 milioni di euro** per il 2014 e **7,5 milioni di euro** per il 2015, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del D. Lgs. 112/1998[29] (comma 9, lett. a), recante la disciplina dei trasferimenti alle regioni a Statuto speciale;
- al comma 3, provvede alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento derivanti dal comma 2 mediante corrispondente utilizzo del Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle disposizioni in esame i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

[28] La norma, inoltre, dispone che gli interventi operano in attuazione del Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012, "Patto per Roma", previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del programma di lavoro triennale "Raccolta differenziata", ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili. Il Senato ha precisato - mediante l'approvazione dell'emendamento 4.33 (testo 2) – che l'attuazione degli interventi previsti dal Patto per Roma deve essere assicurata "con le percentuali di realizzo ivi previste".

[29] Recante la disciplina dei trasferimenti alle regioni a Statuto speciale.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2013	**2014**	**2015**	**2013**	**2014**	**2015**	**2013**	**2014**	**2015**
Maggiori spese correnti (art. 4, comma 2)	6,0	6,5	7,5	6,0	6,5	7,5	6,0	6,5	7,5
Minori spese in conto capitale									
Art. 4 comma 3	6,0	6,5	7,5						
Art. 4 comma 3				6,0	6,5	7,5	6,0	6,5	7,5

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme

In merito ai profili di quantificazione*, con riguardo all'utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, ai sensi del D. Lgs. 112/1998, relative ai trasferimenti alle regioni in attuazione del federalismo amministrativo, appare opportuno acquisire chiarimenti circa l'effettiva disponibilità di tali risorse, anche al fine di escludere che il loro impiego possa pregiudicare il conseguimento degli obiettivi ai quali le stesse sono finalizzate in base alla legislazione vigente. Analoga precisazione appare opportuna con riferimento all'utilizzo delle risorse del Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali.*

Articolo 5 – Disposizioni in materia di Expo 2015

Le norme attribuiscono al comune di Milano per l'anno 2013 un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015. Il contributo non è considerato tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2013. Al relativo onere, pari a euro 25 milioni per il 2013, si provvede:

a) quanto a 9,4 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici, di cui all'articolo 3, comma 97, della L. 244/2007;
b) quanto a 600.000 euro, mediante riduzione del Fondo istituito presso il MEF per favorire l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni del personale civile degli organismi militari soppressi o riorganizzati, di cui all'articolo 2, comma 100, della medesima legge 244;
c) quanto a 15 milioni di euro, mediante riduzione dello stanziamento iscritto in bilancio per i rimborsi, al settore dell'autotrasporto, degli oneri conseguenti agli aumenti di accisa, di cui all'articolo 15, comma 4, del DL 201/2011.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2013	**2014**	**2015**	**2013**	**2014**	**2015**	**2013**	**2014**	**2015**
Maggiori spese correnti									
Contributo comune Milano – Expo 2015	25,0								
Minori spese correnti –									
Fondo stabilizzazione rapporti lavoro pubblici	9,4			4,8			4,8		
Fondo assunzione personale civile in organismi militari	0,6			0,3			0,3		
Credito d'imposta autotrasporto	15,0								

La relazione tecnica afferma che la norma determina effetti finanziari negativi per 25 milioni di euro per l'anno 2013 in soli termini di saldo netto da finanziare, atteso che il contributo attribuito al Comune di Milano non rileva ai fini del patto di stabilità interno.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva che il contribuito attribuito al comune di Milano, ai sensi della norma in esame, non è considerato tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2013. In proposito, appare necessario acquisire chiarimenti circa l'effettiva utilizzazione di tale somma, atteso che:*

- *Il contributo non può essere destinato al finanziamento di spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2013;*
- *le spese finanziate con il contributo devono comunque essere riconducibili alla realizzazione di Expo 2015.*

Relativamente alla modalità di copertura mediante riduzione dello stanziamento iscritto in bilancio per i rimborsi, al settore dell'autotrasporto, degli oneri conseguenti agli aumenti di accisa, si rileva che detti rimborsi si configurano come diritti soggettivi nei confronti dei soggetti interessati e che pertanto l'esaurimento delle risorse stanziate non può costituire un vincolo al soddisfacimento del diritto. Ciò premesso, la copertura appare idonea qualora lo stanziamento in esame per il 2013 sia stato sovrastimato in misura tale da rendere disponibili le risorse pari a 15 milioni di euro utilizzate a copertura e che la sovrastima sia stata già scontata nei tendenziali di fabbisogno e indebitamento netto. Tale ipotesi, peraltro, chiarirebbe l'assenza di effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento indicata nel prospetto riepilogativo. Sul punto appare necessario acquisire un chiarimento del Governo.

Articolo 6 - Disposizioni finanziarie in materia di Province

La norma, che ripropone il contenuto dell'art. 1, comma 20, del DL n. 126/2013[30], decaduto, individua le modalità di riparto per l'esercizio finanziario 2013 del fondo sperimentale di riequilibrio delle province. Sono in particolare confermati i criteri già adottati per l'anno 2012 ed è rimessa ad un decreto interministeriale la ricognizione dell'ammontare totale delle somme da ripartire, al netto delle riduzioni operate dal DL n. 95/2012, il cui riparto è effettuato nell'allegato 1 al decreto.

E' infine confermato, per l'anno 2013, per le province di Sicilia e Sardegna, il diritto ad ottenere i trasferimenti non fiscalizzati in attuazione delle disposizioni sul federalismo provinciale. Con riferimento alla Regione siciliana, la norma si riferisce ai trasferimenti "ancorché in via di soppressione"[31]

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica, nel richiamare il contenuto della disposizione, specifica che, in sede di riparto del fondo sperimentale tra le province, al fine di evitare effetti distorsivi, gli importi delle riduzioni a carico di ciascuna provincia indicate nell'allegato sono quantificati con la fissazione di un limite massimo, fissato nel 200% della media per abitante. La relazione afferma inoltre che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che le disposizioni modificano solo aspetti procedurali e non incidono sugli stanziamenti a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione*, nulla da osservare nel presupposto, sul quale è opportuno acquisire l'avviso del Governo, che la specificazione riguardante l'individuazione dei trasferimenti relativi alla regione Siciliana, "ancorché in via di soppressione", abbia carattere meramente formale e non ampli, conseguentemente, l'ambito dei trasferimenti spettanti alla regione stessa.*

---

[30] Nel testo risultante dalle modifiche apportate al Senato.

[31] Tale inciso corrisponde ad una modifica introdotta dal Senato al citato comma 20 del DL 126/2013.

Articolo 7 – Misure per la Regione Sardegna

Normativa vigente - Il DM 30 novembre 2013 ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 18 novembre ed il 20 dicembre 2013, per i soggetti che alla data del 18 novembre 2013 avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali nella Regione Sardegna. Il successivo DM 20 dicembre 2013 ha disposto che gli adempimenti ed i versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione prevista dal suddetto decreto 30 novembre 2013 dovevano essere effettuati entro la data del 27 dicembre 2013.

La norma dispone che i pagamenti dei tributi e gli adempimenti sospesi ai sensi del DM 30 novembre 2013 e del DM 20 dicembre 2013 sono effettuati tra il 24 gennaio e il 17 febbraio 2014, senza applicazione di sanzioni ed interessi (comma 1).

Inoltre, fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi, i soggetti ricompresi nell'ambito di applicazione dei suddetti decreti che abbiano subito danni possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei medesimi territori, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la società Cassa depositi e prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 90 milioni di euro[32]. Nel caso di titolari di reddito d'impresa il finanziamento può essere richiesto limitatamente ai danni subiti in relazione all'attività d'impresa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 gennaio 2014, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse[33] (comma 2).

Con un emendamento approvato dal Senato, è stato soppresso il comma 3, relativo all'obbligo per i soggetti di cui al comma 2 di presentare, per accedere al finanziamento ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 2 - la documentazione prevista dal comma 5 (obbligo già contenuto nel medesimo comma 5).

I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione (comma 4).

---

[32] Viene espressamente richiamato l'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, relativo all'attività della Cassa depositi e prestiti.

[33] Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Per accedere al finanziamento, i soggetti ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori un'autodichiarazione, volta a attestare i danni subiti ed il nesso di causalità con l'evento alluvionale di novembre 2013, nonché copia del modello previsto dal successivo comma 7, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti sospesi e la ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione. Ai soggetti finanziatori deve essere altresì trasmessa copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti effettuati (comma 5).

Si prevede, inoltre, che gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori, nei limiti di spesa di cui al successivo comma 10, mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione di limiti di importo, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale è restituita dai soggetti beneficiari del finanziamento a partire dal 1º luglio 2014 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento (comma 6).

Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate, da adottare entro il 15 gennaio 2014, è approvato il modello idoneo altresì ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare, nonché sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo (comma 7).

Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori (comma 8).

Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 in esame, le dotazioni finanziarie della Missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» – Programma «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta» sono ridotte di 90 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette dotazioni sono incrementate di pari importo per l'anno 2014.

Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 3,2 milioni di euro per l'anno 2014 si provvede a valere sulle risorse giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 20 novembre 2013, n. 122, che vengono a tal fine versati all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi

pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (comma 10).

I finanziamenti agevolati sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. A tal fine, il Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 122 del 20 novembre 2013, verifica l'assenza di sovra-compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi alluvionali del novembre 2013, tenendo anche conto degli eventuali indennizzi assicurativi, istituendo e curando la tenuta e l'aggiornamento di un registro di tutti gli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dai medesimi eventi alluvionali (comma 11).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				**Fabbisogno**				**Indebitamento netto**			
	2013	**2014**	**2015**	**2016**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
c. 2 – minori entrate - Rinvio al 2014 pagamenti	90				90							
c. 2 - maggiori entrate – Rinvio al 2014 pagamenti		90				90						
c. 9 –minori spese correnti – Riduzione dotazione finanziaria Missione di spesa	90				90							
c. 9 –maggiori spese correnti – Riduzione dotazione finanziaria Missione di spesa		90				90						
c. 6 – maggiori spese correnti – Credito d'imposta – Interessi		1,7				1,7				1,7		
c. 6 maggiori spese correnti – Credito d'imposta – Spese di gestione CDP		1,5				1,5				1,5		
c. 10 –maggiori entrate ext. – Versamento all'entrata risorse Commissario straord.		3,2										
c. 10- minori spese capitali-Fondo compensazione contributi pluriennali						3,2				3,2		

La relazione tecnica evidenzia che la norma dispone in merito alla ripresa dei versamenti sospesi, per il periodo dal 18 novembre al 20 dicembre 2013, per i contribuenti colpiti dall'alluvione in Sardegna stabilendo che i pagamenti dei tributi sospesi saranno effettuati tra il 24 gennaio ed il 17 febbraio 2014, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

La RT afferma che la sospensione ha riguardato i debiti scaduti nel citato periodo. La relazione inoltre, sulla base di versamenti registrati nel medesimo intervallo di tempo del precedente anno 2012 e considerando le variazioni legislative intervenute nel corso del 2013, quantifica un minor gettito (erariale e territoriale) per l'anno 2013 pari a complessivi 90 mln di euro. Alla relativa compensazione in termini di saldo netto da finanziare si provvede ai sensi del comma 9 dell'articolo in esame. In termini di indebitamento netto, la RT precisa che le predette entrate verranno imputate, secondo i criteri di contabilità nazionale all'anno 2013.

Con riferimento poi al comma 6, la RT afferma che la norma prevede che le spese per interessi sui finanziamenti erogati e per gli oneri necessari alla loro gestione pari rispettivamente a 1,7 mln di euro e a 1,5 mln di euro, sono corrisposte per l'intero piano di ammortamento nell'anno 2014 ai soggetti finanziatori, mediante un credito d'imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi ed alle spese dovuti. Il credito in parola è utilizzabile in compensazione oppure può esser ceduto nell'ambito del gruppo di appartenenza. A tali oneri si provvede, ai sensi del comma 10 del presente articolo, a valere sulle risorse giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui alla citata Ordinanza del 20 novembre 2013, n. 122, che vengono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Nella Nota[34] di risposta alle osservazioni formulate nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, il Governo ha precisato che la stima delle minori entrate di 90 milioni di euro per il 2013 si riferisce ai versamenti tributari i cui termini di versamento sono scaduti nel periodo indicato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 novembre 2013, ovvero tra il 18 novembre e il 20 dicembre 2013. La stima è stata eseguita sulla base dei dati disponibili, utilizzando i versamenti del corrispondente periodo del 2012 per i comuni interessati dal provvedimento di sospensione, tenendo conto delle modifiche normative in materia di acconti ai fini delle imposte dirette. La Nota precisa altresì che nella quantificazione del minor gettito si è tenuto conto dei versamenti comunque effettuati durante il periodo della sospensione, in base ai dati di gettito disponibili alla data di effettuazione della stima.

In merito ai profili di quantificazione *si osserva che la relazione tecnica non esplicita i parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri finanziari recati dalle disposizioni in esame. Andrebbero quindi acquisiti dal Governo ulteriori dati ed elementi di valutazione.*

In particolare, con riferimento all'onere per interessi, si segnala che:

- *non è indicata la misura del tasso di interesse utilizzato per la quantificazione del relativo onere;*
- *la relazione afferma che le spese per interessi sui finanziamenti erogati e per gli oneri necessari alla loro gestione sono corrisposte per l'intero piano di ammortamento nell'anno 2014 ai soggetti finanziatori, mediante un credito d'imposta. Ciò, tuttavia non appare desumibile dal tenore letterale delle norme;*
- *la norma dispone un limite di spesa limitato all'anno 2014. Tenuto conto che il finanziamento, in base a quanto affermato dal comma 2, può avere*

[34] Nota del Dipartimento delle finanze del 15 gennaio 2014.

una durata massima di due anni e che il credito di imposta può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, andrebbe precisato come si intenda far fronte agli effetti finanziari per le annualità successive al 2014.

Andrebbero, inoltre, chiarite le modalità previste in caso di inadempienza da parte del contribuente. In merito a tale aspetto si evidenzia che:

- *la norma attribuisce all'Agenzia delle entrate il compito di procedere alla riscossione coattiva in caso di mancato pagamento delle rate da parte del debitore. Sul punto si segnala che l'inadempimento è riferito ad un contratto stipulato tra il contribuente e l'istituto finanziatore: andrebbe pertanto acquisto un parere del Governo circa l'effettiva possibilità per l'Agenzia delle entrate di procedere allo svolgimento della nuova funzione attribuita con le risorse disponibili;*
- *in caso di mancato adempimento del contribuente, è prevista l'iscrizione a ruolo degli importi, con gli interessi di mora. Andrebbe precisato se, come sembrerebbe, tali interessi si riferiscano esclusivamente ai ritardi connessi al recupero delle somme escusse nei confronti del contribuente e non incidano quindi sull'importo massimo da corrispondere, a titolo di garanzia, ai soggetti finanziatori.*

Con specifico riferimento alla garanzia statale, andrebbero meglio precisati i contenuti e i limiti della stessa, considerato che essa viene prevista sia con riferimento ai finanziamenti che l'istituto finanziario accorda al contribuente sia con riguardo ai finanziamenti degli istituti presso la Cassa depositi e prestiti. Il limite massimo di 90 milioni viene peraltro indicato espressamente solo con riferimento a quest'ultima fattispecie.

Per quanto attiene alle conseguenze sui saldi di finanza pubblica, si segnala che, in base ai criteri di contabilità definiti in sede europea, la garanzia dello Stato determina effetti negativi sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche nel momento in cui la medesima sia effettivamente attivata.

Quanto al debito, si osserva che le garanzie statali, sebbene non modifichino direttamente il livello di esposizione debitoria dello Stato, configurano passività potenziali: pertanto gli eventuali effetti delle garanzie sullo *stock* di debito delle amministrazioni pubbliche andrebbero valutati caso per caso considerando le condizioni complessive di rischio di escussione, elemento questo rilevante, in base ai criteri contabili europei, per definire gli effetti delle passività potenziali ai fini del debito.

Anche con riferimento a tali profili appare utile acquisire la valutazione del Governo.

PROFILI di COPERTURA FINANZIARIA

Articolo 2, comma 6

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che l'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica del quale è previsto l'utilizzo, nella misura di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, reca le necessarie disponibilità (capitolo 3075 - Ministero dell'economia e delle finanze).

Articolo 2, comma 6-bis

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che la clausola che prevede che ai componenti del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni non spettino compensi o gettoni di presenza, non è formulata in maniera pienamente conforme alla prassi vigente.

Articolo 3, comma 4

In merito ai profili di copertura finanziaria, appare opportuno che il Governo chiarisca su quale capitolo del bilancio sono iscritte le risorse relative all'anno 2013 attraverso le quali consentire ad ANAS S.p.a. di fare fronte ai pagamenti dovuti in relazione agli interventi conclusi in corso di realizzazione.

Articolo 3, comma 6

In merito ai profili di copertura finanziaria, appare opportuno che il Governo confermi se le risorse delle quali è previsto l'utilizzo, nelle more della stipula del nuovo contratto di servizio pubblico per i servizi di trasporto ferroviario per le regioni a statuto speciale, siano iscritte nel capitolo 1540 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 3, comma 8

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge n. 266 del 2005, e di cui all'articolo 1, comma 527, della legge n. 296 del 2006, delle quali è previsto l'utilizzo nella misura, rispettivamente, di 10 e di 13 milioni di euro per l'anno 2013, recano le necessarie disponibilità (capitolo 3032 del Ministero dell'economia e delle finanze – Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato per le amministrazioni dello Stato, da autorizzare in deroga al divieto di assunzione).

Articolo 4, commi 2 e 3

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che le risorse delle quali è previsto l'utilizzo per il superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione

integrata dei rifiuti nel territorio di Roma capitale, pari a 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, iscritte nel fondo relativo alle risorse finanziarie occorrenti per il federalismo amministrativo, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998 (capitolo 7547 del Ministero dell'economia e delle finanze) risultano disponibili.

Il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, del quale è previsto l'utilizzo nella misura di 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, reca le necessarie disponibilità (capitolo 7593 del Ministero dell'economia e delle finanze).

Articolo 5, comma 1

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che le autorizzazioni di spesa delle quali è prevista la riduzione, nella misura complessiva di 25 milioni di euro per l'anno 2013, di cui agli articoli 3, comma 97, e 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007 e dell'articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, recano le necessarie disponibilità (Ministero dell'economia e delle finanze: capitolo 3033 - Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici; capitolo 3042 – Fondo per favorire l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani che abbiano prestato servizio alle dipendenze degli organismi militari della comunità atlantica o dei singoli Stati che ne fanno parte; capitolo 3820 – restituzione degli oneri gravanti sugli autotrasportatori per effetto degli incrementi su accisa del gasolio per autotrazione).

Articolo 7, comma 9

In merito ai profili di copertura finanziaria, appare opportuno che il Governo chiarisca se la riduzione, nella misura di 90 milioni di euro per il 2013, delle dotazioni finanziarie del programma regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta della missione politiche economiche finanziarie e di bilancio per la copertura degli oneri derivanti dalle misure previste per la regione Sardegna, si riferisce alle spese iscritte in bilancio come rimodulabili o anche a quelle non rimodulabili.

Articolo 7, comma 10

In merito ai profili di copertura finanziaria, appare opportuno che il Governo chiarisca a quanto ammontino le risorse giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'ordinanza n. 122 del 2013 che vengono versate, nella misura di 3,2 milioni di euro per l'anno 2014, all'entrata del bilancio dello Stato.

Si osserva inoltre che il fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, del quale è previsto l'utilizzo, nella misura di 3,2 milioni di euro, per la compensazione degli effetti finanziari derivanti dall'utilizzo della suddetta contabilità speciale, reca le necessarie disponibilità (capitolo 7593 del Ministero dell'economia e delle finanze).